



NOVITA LEGISLATIVE



IMPOSTE SUI REDDITI



IVA



DOGANE



ACCISE E IMPOSTE SULLA PRODUZIONE  
E SUI CONSUMI



Vuoi ricevere la TaxNews e altre notizie da BDO  
direttamente via email? Iscriviti alle nostre mailinglist.

Esaminiamo qui di seguito alcune delle disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 41/2021, approvato in data 22 marzo 2021 dal Consiglio dei Ministri (c.d. decreto “Sostegni”).

### **Art. 1, c. 10 - Differimento della data di avvio del programma di predisposizione dei documenti IVA precompilati**

Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127 (art. 4, comma 1), l’Agenzia delle Entrate - in via sperimentale e nell’ambito di un programma di assistenza *on line* basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente e sugli ulteriori dati fiscali presenti nel sistema dell’Anagrafe tributaria - mette a disposizione di tutti i soggetti passivi IVA, residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata del sito internet dell’Agenzia stessa, le bozze dei seguenti documenti:

- registri IVA degli acquisti e delle vendite (di cui agli articoli 23 e 25 del d.P.R. n. 633/1972);
- liquidazione periodica dell’IVA.

In considerazione della pandemia da COVID-19 e delle difficoltà che ha arrecato ai soggetti passivi IVA ed agli intermediari delegati nell’adeguamento delle procedure informatiche connesse alla fatturazione elettronica, con il decreto Sostegni (art. 1 comma 10) è stato disposto il differimento della data di avvio del suddetto programma sperimentale.

In particolare, l’Agenzia metterà a disposizione:

- le bozze dei registri IVA e della liquidazione periodica dell’IVA a partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2021;
- la bozza della dichiarazione annuale dell’IVA a partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° gennaio 2022.

### **Art. 1, c. 13-17 - Ampliamento del quadro “Temporary Framework”**

Le disposizioni di cui all’art. 1, comma 13, del decreto Sostegni richiamano espressamente le nuove condizioni e i nuovi limiti previsti dalla quinta modifica del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia, nell’attuale emergenza del COVID-19, sia per la sezione 3.1 “Aiuti di Stato di importo limitato” sia per la sezione 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti”, in relazione ad un insieme di misure agevolative espressamente elencate. Si tratta in particolar modo di alcune misure agevolative introdotte dallo stesso decreto Sostegni oltre ad alcune misure agevolative previste da precedenti decreti quali: decreto Rilancio (D.L. 34/2020); decreto Agosto (D.L. 104/2020); decreto Ristori (D.L. 137/2020); decreto-legge n. 172/2020; Legge di bilancio 2021 (legge n. 178/2020).

L’obiettivo è quello di sfruttare al massimo l’innalzamento dei massimali introdotto con la quinta modifica nella sezione 3.1 del Quadro temporaneo (sino a 1,8 milioni di euro per impresa) e nella sezione 3.12 (sino a 10 milioni di euro).

L’intervento normativo è, in particolare, finalizzato a consentire alle imprese beneficiarie di fruire degli aiuti anche sulla base della Sezione 3.12, ove ne ricorrano i presupposti, quando i massimali previsti dalla Sezione 3.1 sono insufficienti e pregiudicherebbero pertanto l’effettivo diritto alla fruizione degli aiuti ammissibili sulla base della normativa nazionale.

Il comma 15 prevede che per le imprese che intendono beneficiare dell’aiuto in commento occorrerà presentare un’apposita autodichiarazione in cui attestano l’esistenza delle condizioni previste al paragrafo 87 della sezione 3.12 del Quadro temporaneo.

Il comma 16 demanda per la piena operatività della disposizione a un decreto attuativo del Ministro dell’Economia e delle Finanze che definirà anche le modalità di monitoraggio e controllo degli aiuti.

Infine, il comma 17 chiarisce che gli aiuti di Stato devono essere calcolati a livello di gruppo, considerando la nozione di “impresa unica” definita nel regolamento *de minimis* (Ue) 1407/2013.



### **Art. 5, c. 1-11 - Definizione agevolata somme da controllo automatizzato**

Le disposizioni di cui all'art. 5, commi 1-11 del decreto Sostegni, prevedono la possibilità di definire in via agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatizzato (ex art. 36-bis DPR n. 600/1973, e art. 54-bis DPR n. 633/1972) cioè quello volto ad individuare eventuali errori materiali o di calcolo commessi dai contribuenti, in relazione alle dichiarazioni relative ai periodi di imposta 2017 e 2018. La definizione consiste nell'eliminazione delle sanzioni e delle somme aggiuntive richieste con le comunicazioni di irregolarità.

In particolare, la misura interessa i soggetti - con partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni - che hanno subito una riduzione maggiore del 30% del volume d'affari dell'anno 2020 rispetto al volume d'affari dell'anno 2019. La riduzione deve emergere dalla dichiarazione annuale Iva relativa al periodo d'imposta 2020 (da presentarsi entro il 30 aprile 2021), ovvero, per i soggetti non tenuti alla presentazione, considerando l'ammontare dei ricavi e/o compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 2020.

L'Agenzia delle entrate provvederà ad individuare i soggetti e inviare, tramite pec o raccomandata, la proposta di definizione con l'indicazione dell'importo consistente nelle imposte, nei relativi interessi e contributi previdenziali, con esclusione di sanzioni e somme aggiuntive.

In considerazione delle tempistiche necessarie per elaborare le comunicazioni e gestire le proposte di definizione per le annualità interessate, i termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento (normalmente prevista entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione) sono prorogati di un anno per le dichiarazioni presentate nel 2019.

Tali disposizioni si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID-19», e successive modificazioni.

Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono adottate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione delle disposizioni in commento.

### **Art. 5, c. 15 - Proroga del pagamento dell'imposta digitale**

Il comma 15 dell'art. 5 del D.L. Sostegni ha modificato i termini di pagamento dell'imposta sui servizi digitali, di cui al comma 42 dell'art. 1 della legge n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019), prorogando al 16 maggio di ciascun anno il versamento, e al 30 giugno di ciascun anno, la relativa presentazione della dichiarazione annuale.

Dispone, inoltre, che, in sede di prima applicazione dell'imposta sui servizi digitali, i soggetti obbligati possano effettuare il versamento dell'ammontare dovuto per il 2020 entro il 16 maggio 2021 (anziché entro il 16 marzo 2021) e presentare la relativa dichiarazione entro il 30 giugno 2021 (anziché entro il 30 aprile 2021).

### **Art. 5, c. 16 - Proroga conservazione digitale documenti tributari**

L'art. 5 comma 16 del D.L. Sostegni ha disposto che, limitatamente al periodo d'imposta in corso al 31.12.2019, il processo di conservazione elettronica si considera tempestivo se effettuato, al più tardi, entro i tre mesi successivi al termine previsto dall'art. 7, comma 4-ter, del D.L. 357/1994, (vale a dire entro 6 mesi dal termine di presentazione delle dichiarazioni relative al periodo d'imposta cui i documenti si riferiscono).

Per i soggetti il cui periodo d'imposta coincide con l'anno solare, per i quali il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativi al 2019 è scaduto il 10.12.2020 (come prorogato dall'art. 1, D.L. n. 157/2020, c.d. Decreto Ristori Quater), il processo di conservazione dei documenti informatici deve, quindi, concludersi entro il 10.6.2021.

### **Art. 28 - Temporary framework**

L'art. 28 del decreto Sostegni è volto ad aggiornare il quadro normativo nazionale in tema di aiuti di Stato (introdotto con il D.L. 34/20) alle ultime modifiche introdotte nel Quadro temporaneo.

In particolar modo, con la modifica dell'art. 54 del D.L. 34/20, viene previsto per gli aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili, agevolazioni fiscali e di pagamento, garanzie, prestiti e partecipazioni, l'aumento dei massimali di aiuto:



- fino a 270.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
- fino a 225.000 euro per le imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli;
- fino a 1,8 milioni di euro per le imprese operanti in tutti gli altri settori;

oltre alla possibilità di avvalersi dell'estensione temporale fino al 31 dicembre 2021.

Le modifiche normative al regime-quadro si sono rese necessarie per permettere alle Regioni, PA, Enti Locali e Camere di Commercio di poter estendere fino a tutto il 2021 le misure di aiuto attualmente vigenti ovvero di adottare nuove misure di aiuto fino al 31.12.2021, al fine di continuare a sostenere l'economia gravemente colpita dalle conseguenze della pandemia.

Nel caso di aiuti a copertura dei costi fissi non coperti da entrate è stato previsto l'aumento del massimale di aiuto a 10 milioni di euro, in applicazione della modifica introdotta alla sezione 3.12 del Quadro temporaneo.

### **Art. 37 - Aiuti alle grandi imprese**

L'articolo 37 del decreto Sostegni ha istituito un Fondo, con una dotazione di euro 200 milioni per il 2021, finalizzato a consentire alle grandi imprese che si trovano in temporanea difficoltà finanziaria, collegata all'emergenza da Covid-19, di proseguire l'attività tramite la concessione di aiuti sotto forma di finanziamenti, da restituire nel termine massimo di 5 anni. Il finanziamento è concesso alla condizione che si possa ragionevolmente presumere l'integrale rimborso dello stesso alla scadenza.

Ai sensi del comma 3 si considerano in temporanea difficoltà finanziaria le imprese che presentano flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate o che si trovano in difficoltà come da regolamento europeo n. 651/2014, art. 2, punto 18, ma che presentano prospettive di ripresa.

Il Fondo può operare anche nei confronti delle imprese in amministrazione straordinaria, mentre non possono accedere agli interventi in commento le imprese del settore bancario, finanziario e assicurativo o le imprese che si trovano già in difficoltà, in base a quanto previsto dall'art. 2 del regolamento europeo n. 651/2014, alla data del 31 dicembre 2019.

L'aiuto è diretto ad assicurare la concessione di prestiti alla gestione corrente, alla riattivazione e al completamento di impianti, immobili e attrezzature industriali, nonché per le altre misure indicate nel programma presentato.

È demandata ad apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione di criteri, modalità e condizioni per l'accesso all'intervento, in particolare per la verifica della sussistenza dei presupposti per il rimborso del finanziamento.

Dette misure sono concesse nei limiti di quanto previsto dal "Temporary Framework" per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia. Tuttavia, l'efficacia dell'agevolazione è subordinata all'autorizzazione da parte della Commissione europea.



### Risposta ad interpello n. 187 - Credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative

Il credito di imposta relativo alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione, nella versione attualmente in vigore, è stato introdotto dall'art. 1, commi 198-209, della L. n. 160/2019, poi modificato dall'art. 1, co. 1064, della L. n. 178/2020. Il credito è riconosciuto in misura percentualmente differenziata a seconda della tipologia di attività, come previsto dal comma 203 dell'art. 1 della citata L. n. 160/2019.

La nuova disciplina introdotta dalla legge di bilancio 2020, applicabile alle spese di ricerca sostenute a partire dal 1° gennaio 2020, ha sostituito la precedente, di cui all'art. 3, del D.L. n. 145/2013, anticipandone, di fatto, di un anno la cessazione.

In vigore della precedente disposizione, attraverso l'inserimento del comma 1-bis nel corpo normativo per opera della Legge di Bilancio 2017, l'agevolazione era stata estesa anche alle spese sostenute da parte di soggetti residenti in virtù di contratti di commissione con società estere, indipendentemente dal fatto che essi appartenessero o meno al gruppo.

In sostanza, come chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 13/2017 (§ 1.6), per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2017 sino al 31 dicembre 2019, *“il soggetto commissionario residente che «esegue attività di ricerca e sviluppo», per conto di committenti non residenti, viene ad essere equiparato, ai fini dell'agevolazione, al soggetto residente che «effettua investimenti» in attività di ricerca e sviluppo”*.

Dato che la nuova disposizione, introdotta dalla Legge di Bilancio 2020, non ripropone una disposizione analoga al comma 1-bis contenuto nella precedente normativa, da tempo ci si chiedeva se potessero continuare ad essere agevolate le spese di ricerca e sviluppo sostenute da società residenti ed alle stesse commissionate da soggetti esteri (a cui venivano anche riaddebitate).

L'Agenzia, nella risposta in commento, conclude negativamente evidenziando il fatto che nel corpo della nuova disciplina, per espressa volontà del Legislatore, non è stata prevista alcuna disposizione che, analogamente al summenzionato comma 1-bis, regoli le attività di ricerca svolte dal commissionario residente per conto di committenti non residenti. In tal senso, viene richiamata la relazione tecnica alla legge di bilancio 2020, la quale prevede che *“nella legislazione vigente, il credito d'imposta R&S (che viene abrogato dalla proposta normativa) assicura ai contribuenti la possibilità di fruire dell'agevolazione per le spese in R&S commissionate dall'estero. La nuova formulazione del credito di imposta esclude invece tali spese”*.

In particolar modo, con riferimento alla fattispecie oggetto dell'interpello, sono stati esclusi dal credito d'imposta i costi sostenuti da una S.r.l. per le attività di ricerca commissionate dalla casa madre francese e alla stessa riaddebitati, secondo gli accordi del gruppo. Ne consegue che, a partire dal 1° gennaio 2020, devono considerarsi escluse dall'ambito di applicazione dell'agevolazione le spese sostenute per attività di ricerca svolte dai commissionari residenti in Italia, sulla base di contratti con soggetti esteri.

### Risposta ad interpello n. 193 - Credito d'imposta DTA (Deferred Tax Assets)

Con la risposta a interpello n. 193 del 18 marzo 2021, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alla facoltà di trasformare in crediti di imposta le DTA relative a perdite fiscali riportabili e le eccedenze ACE, prevista dall'art. 44-bis del D.L. 34/2019, come sostituito dall'art. 55 del D.L. 18/2020 e successive modifiche.

Sotto il profilo soggettivo, l'Agenzia evidenzia che, sebbene la norma agevolativa faccia espresso riferimento alle “società”, la stessa può trovare applicazione anche in relazione agli enti commerciali, in quanto equiparati ai fini fiscali alle società di capitali (art. 81 del TUIR). Sono quindi ammessi al beneficio anche i confidi, categoria cui il consorzio istante appartiene, in quanto enti commerciali a tutti gli effetti (rif. Agenzia delle Entrate 2 luglio 2013 n. 43).

L'istante intende cedere a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti deteriorati iscritti in bilancio, al fine di poter beneficiare del credito d'imposta derivante dalla conversione delle imposte anticipate su perdite fiscali non utilizzate ad abbattimento dell'imponibile. Il consorzio precisa di non aver calcolato e iscritto in bilancio le relative imposte anticipate e chiede chiarimenti circa la possibilità di trasformare in credito d'imposta non solo le imposte anticipate maturate negli anni precedenti ma anche le eventuali imposte anticipate che dovessero generarsi sulle perdite fiscali del 2020, nel caso in cui le imposte anticipate maturate al 31 dicembre 2019 non dovessero raggiungere il limite del 20% del valore nominale dei crediti deteriorati ceduti.



L'Agenzia chiarisce che l'art. 44-bis del D.L. n. 34/2019 prevede, al comma 1, che *“le attività per imposte anticipate riferibili alle perdite fiscali ed eccedenze Ace possono essere trasformate in credito d'imposta anche se non iscritte in bilancio”*. Ritiene, però, di dover escludere dalla disciplina le perdite fiscali in corso di formazione, relative al periodo d'imposta 2020. Risultano essere pertanto trasformabili, per i soggetti “solari”, le perdite fiscali maturate fino al periodo di imposta 2019, rimanendo, invece, escluse le perdite in corso di formazione, relative al periodo di imposta 2020.

Seppur le precisazioni fornite dall'Agenzia riguardino le imposte anticipate relative alle perdite fiscali, è da ritenere che analoghe considerazioni, stante il riferimento della norma alla disponibilità “alla data della cessione”, si rendano applicabili anche alle eccedenze ACE che quindi rilevano nell'ammontare esistente al 31 dicembre 2019 (per i soggetti “solari”).

### **Risposta ad interpello n. 907/1726 - Rivalutazione dei beni immateriali non iscritti tra le immobilizzazioni immateriali**

La DRE Veneto, con la risposta all'interpello n. 907-1726/2020, ha affrontato il tema relativo alla possibilità di rivalutare marchi autoprodotti, giuridicamente tutelati, le cui spese di registrazione siano state imputate a conto economico nell'esercizio di sostenimento, in ragione della esiguità della spesa sostenuta.

La questione è di estremo interesse in quanto riguarda non solo i marchi ma tutti quei beni immateriali che, pur essendo giuridicamente tutelati, non sono mai stati iscritti tra le immobilizzazioni immateriali, in quanto le relative spese sono state integralmente dedotte nell'esercizio di sostenimento.

L'incertezza deriva dal fatto che il presupposto per operare la rivalutazione è che i beni siano iscritti in bilancio sia al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 che al termine dell'esercizio successivo in cui la rivalutazione è operata.

Una lettura formalistica della norma precluderebbe la possibilità di rivalutare tali beni, mentre una lettura più sostanziale riterrebbe possibile, anche in tali ipotesi, procedere alla rivalutazione, in quanto la prova dell'esistenza dei beni immateriali può basarsi sul presupposto della presenza di una loro tutela giuridica, a prescindere dall'iscrizione in bilancio. Una delle argomentazioni utilizzate a supporto di tale tesi è che, se sono rivalutabili i beni completamente ammortizzati, non vi sono motivi per ritenere che non debbano esserlo anche quelli in relazione ai quali sia stata operata una diretta imputazione delle relative spese a conto economico.

La DRE Veneto ha negato, nel caso di specie, la possibilità di accedere alla disciplina di rivalutazione, in quanto si tratta di *“asset che, ancorché giuridicamente tutelati, non corrispondono a una specifica appostazione contabile nello stato patrimoniale dell'impresa, nei termini richiesti dall'articolo 110 del D.L. 104/2020 e dalle altre norme, primarie e secondarie, cui tale articolo fa richiamo”*.

In altri termini, l'analogia con i beni completamente ammortizzati aventi tutela giuridica (rivalutabili per espressa previsione normativa) non sarebbe conferente perché, nella fattispecie oggetto dell'interpello, i beni immateriali non sono mai stati iscritti tra le immobilizzazioni dello stato patrimoniale e quindi mai ammortizzati. Inoltre, secondo la DRE Veneto, a nulla vale il confronto con quanto ammesso per i beni di valore unitario inferiore a 516,46 euro, in quanto trattasi di una *“disposizione espressamente rivolta e limitata ai beni materiali ammortizzabili”*.

A commento della interpretazione fornita dalla DRE Veneto riteniamo opportuno evidenziare come vi sia una recente risposta della DRE Lombardia (resa nota dalla stampa specializzata) che si è espressa in senso diametralmente opposto in relazione alla possibilità di rivalutare il know-how, pur non essendo lo stesso mai stato iscritto tra le immobilizzazioni immateriali.

Si segnala inoltre che il recente documento interpretativo n. 7 dell'OIC ha espressamente riconosciuto la possibilità di rivalutare contabilmente *“i beni immateriali ancora giuridicamente tutelati alla data di chiusura del bilancio in cui è effettuata la rivalutazione anche se i relativi costi, seppur capitalizzabili nello stato patrimoniale, sono stati imputati interamente a conto economico”*.

Alla luce di quanto sopra, è fortemente auspicabile un intervento chiarificatore a livello centrale al fine di dirimere, una volta per tutte, la questione.



## Risposta ad interpello n. 157 - Credito d'imposta Sisma Centro Italia: cumulabilità con credito d'imposta investimenti 4.0

Con la risposta all'interpello n. 157 l'Agenzia delle entrate ha affrontato il tema della cumulabilità del credito d'imposta Sisma Centro Italia, disciplinato dall'art. 18-quater D.L. n. 8/2017, con il credito d'imposta per investimenti 4.0, introdotto dagli articoli 189 e seguenti della L. 160/2019.

Nel caso esaminato, una società avente sede in un Comune appartenente a quelli colpiti dal Sisma Centro Italia, aveva acquistato una macchina le cui caratteristiche erano compatibili con l'allegato A della L. 232/2016 e pertanto chiedeva se potesse beneficiare sia del credito d'imposta per gli investimenti 4.0 che del credito per gli investimenti in beni strumentali nuovi facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nei Comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016.

Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che il credito d'imposta Sisma Centro Italia esclude la cumulabilità con altri aiuti di Stato, anche *de minimis*, non precludendo però espressamente la possibilità di cumulo con altre misure di carattere generale.

Pertanto, dopo aver precisato che il credito d'imposta per investimenti 4.0, introdotto dalla legge di Bilancio 2020, è una misura di carattere generale, ha ritenuto che, in relazione ai medesimi investimenti, lo stesso credito sia cumulabile con il credito d'imposta Sisma Centro Italia, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto per l'investimento.

## Principio di diritto n. 7 del 23 marzo 2021 - disciplina delle perdite e deduzione delle eccedenze ACE nel consolidato fiscale

Con il principio di diritto n. 7 del 23 marzo 2021 l'Agenzia delle entrate è intervenuta, fornendo chiarimenti, in tema di disciplina delle perdite e deduzione delle eccedenze ACE nel regime di consolidato fiscale.

Il beneficio ACE, introdotto dal D.L. n. 201/2011, abrogato e poi nuovamente introdotto dal Decreto Ministeriale 3 agosto 2017 (Decreto ACE), riconosce una deduzione dal reddito complessivo netto dell'importo corrispondente al rendimento nozionale della variazione in aumento del capitale proprio. In base all'articolo 3, comma 2, del Decreto ACE, l'importo del rendimento nozionale viene portato a riduzione del reddito complessivo netto dichiarato, dedotte le eventuali perdite di periodo e pregresse e, per la parte eccedente, rinviato ai periodi d'imposta successivi.

L'articolo 6 del Decreto ACE prevede che per le società e gli enti indicati nell'art. 73 TUIR, lettere a), b) e d), che partecipano al regime del consolidato nazionale, ai sensi degli articoli da 117 a 129 TUIR, l'importo corrispondente al rendimento che supera il reddito complessivo netto dichiarato sia ammesso in deduzione dal reddito complessivo globale netto di gruppo dichiarato, fino a concorrenza dello stesso. Qualora l'eccedenza non trovi capienza a livello di gruppo, essa ritorna in capo alla singola società consolidata.

Considerato che l'articolo 84 del TUIR consente l'utilizzo in via prioritaria degli eventuali crediti d'imposta, rispetto all'utilizzo delle perdite pregresse, e che il D.L. n. 201/2011 ha stabilito l'utilizzo prioritario delle perdite rispetto all'ACE, l'utilizzo dei crediti d'imposta deve considerarsi prioritario anche rispetto all'ACE.

Nel principio di diritto in commento l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che, nell'ambito del regime del consolidato fiscale, qualora vi siano crediti d'imposta in scadenza, perdite pregresse ed eccedenza di ACE, si devono utilizzare dapprima le perdite ed i crediti d'imposta, e successivamente l'agevolazione ACE, usufruendo della facoltà di riportare l'eccedenza, eventualmente non trasferita al gruppo per incapienza, in capo alla società consolidata nei periodi d'imposta successivi, ferma restando la facoltà di utilizzare la stessa ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto ACE come credito d'imposta Irap. Tale principio trova applicazione anche in assenza di perdite pregresse.



### Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 8500/2021 del 25 marzo 2021 - Accertamento relativo a costi pluriennali derivanti da acquisti sostenuti in periodi di imposta non più accertabili

La vicenda trae origine dal recupero a tassazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, della quota di 1/9 di una svalutazione registrata a bilancio in anni precedenti. Il ricorso del contribuente eccepiva, tra l'altro, la decadenza del potere di accertamento nel presupposto che il fatto generatore si era realizzato in un esercizio non più accertabile.

A seguito di pronuncia favorevole al contribuente in entrambi i gradi di giudizio, l'Agenzia ricorreva in Cassazione.

A tal riguardo, le Sezioni Unite hanno affermato il principio secondo il quale *“nel caso di contestazione di un componente di reddito ad efficacia pluriennale per ragioni diverse dall'errato computo del singolo rateo dedotto e concernenti invece il fatto generatore ed il presupposto costitutivo di esso, la decadenza dell'Amministrazione finanziaria dalla potestà di accertamento va riguardata [...] in applicazione del termine per la rettifica della dichiarazione nella quale il singolo rateo di suddivisione del componente pluriennale è indicato, non già in applicazione del termine per la rettifica della dichiarazione concernente il periodo di imposta nel quale quel componente sia maturato o iscritto per la prima volta in bilancio”*.

In altri termini, la decadenza del potere di accertamento deve essere verificata rispetto ad ogni singola annualità ed è legittimo l'accertamento relativo alla rettifica di costi pluriennali derivanti da acquisti sostenuti in periodi di imposta per i quali è decaduto il potere di rettifica dell'amministrazione.

### Corte di Cassazione, sentenza n. 8176 del 24 marzo 2021 - Transazioni infragruppo nazionali

Il caso trae origine da una contestazione nei confronti di una s.a.s che ha acquistato, da una s.r.l. appartenente allo stesso gruppo, prodotti a un prezzo superiore a quello di mercato, con successiva rivendita a un costo inferiore a quello di acquisto, realizzando un margine negativo.

A parere dell'Amministrazione finanziaria, tale cessione infragruppo rivelerebbe una condotta antieconomica tale da giustificare l'accertamento induttivo.

Dopo due gradi di giudizio con esito favorevole al contribuente in entrambi, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia puntualizzando alcuni aspetti circa il c.d. “transfer pricing interno”.

In particolare, trattandosi di transazioni intercorse tra società residenti, non risulta applicabile la disciplina del transfer pricing di cui all'art. 110 comma 7 del TUIR.

Richiamando proprie precedenti pronunce e la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 5, comma 2, del D. Lgs. 147/2015, la Suprema Corte non esclude la possibilità per gli uffici di rilevare, in caso di transazione fra società sorelle a valore “non normale”, gli indici dell'antieconomicità che, in astratto, possono giustificare una ripresa analitico-induttiva. A tal riguardo, tuttavia, nell'ambito della valutazione sull'antieconomicità del comportamento, deve essere adeguatamente valutata la circostanza che la transazione risponda anche a logiche di gruppo e quindi consenta di raggiungere un risultato nell'interesse di tutte le società del gruppo.

### Risposta ad interpello n. 199 - Regime a realizzo controllato in caso di conferimento di partecipazioni in una Newco, seguita da una cessione da parte della Newco delle partecipazioni ricevute, in esecuzione di un patto parasociale e di un accordo integrativo

Nella fattispecie esaminata dalla risposta a interpello n. 199 del 22 marzo 2021, l'Istante è una persona fisica che detiene il 60% di ALFA S.p.A. ed il 100% di BETA S.r.l.

Tali partecipazioni saranno conferite in una Newco (S.r.l. o S.p.A.) di nuova costituzione, con funzione di *holding*. Il conferimento sarà seguito - non prima del 30 giugno 2022 - da una cessione da parte della Newco, a favore di una società olandese, della partecipazione in ALFA S.p.A.





Infatti, per quanto riguarda la partecipazione in ALFA S.p.A., risulta in essere (da svariati anni) un accordo preliminare di compravendita ed un patto parasociale per il trasferimento, a beneficio della richiamata società olandese, della partecipazione in ALFA S.p.A. (all'epoca dell'accordo, totalitaria) in più tranches; in caso di realizzazione dell'operazione di conferimento, la holding resterebbe obbligata per tutte le obbligazioni derivanti dal patto parasociale.

L'operazione di conferimento avverrebbe in applicazione dell'art. 177, comma 2 del TUIR, e, per effetto dei conferimenti, il patrimonio netto della conferitaria Newco holding verrebbe incrementato in misura corrispondente al valore di carico fiscale delle partecipazioni detenute in ALFA S.p.A. (pari all'importo derivante dalla rivalutazione eseguita nel corso del 2013) e BETA S.r.l.

Le partecipazioni verrebbero iscritte dalla Newco Holding nell'attivo immobilizzato, considerato che durante il periodo di detenzione delle partecipazioni, la stessa eserciterà un'attività di indirizzo strategico e di direzione e coordinamento commerciale, tecnico, amministrativo e finanziario delle società controllate.

Ferma restando la corretta determinazione del costo fiscale delle partecipazioni (la cui congruità esula dalle valutazioni formulate in sede di interpello), secondo l'Agenzia delle Entrate l'operazione in esame appare inquadrabile nel comma 2 dell'art. 177 del TUIR, con la conseguente idoneità del conferimento alla fruizione del regime a "realizzo controllato".

Per ciò che concerne l'estensione dell'"holding period" di cui all'art. 87 del TUIR, trattandosi di conferimento riconducibile al comma 2 dell'art. 177 del TUIR, essa non risulta applicabile all'operazione in esame.

Per ciò che riguarda la valutazione antiabuso, l'Agenzia delle Entrate ritiene che la prospettata operazione di riorganizzazione aziendale non configuri alcun indebito risparmio di imposta: in particolare, l'operazione avverrebbe in neutralità indotta ex art. 177, comma 2 del TUIR nella fase del conferimento e con una imposizione pari al 5% della plusvalenza realizzata nella successiva fase di cessione - in regime PEX ex art. 87 del TUIR. La partecipazione della plusvalenza in tal modo realizzata - in parziale esenzione di imposta - alla formazione dell'utile di esercizio, porta all'emersione di un reddito tassato sotto forma di dividendo al momento della successiva distribuzione al socio, con l'applicazione di una ritenuta del 26% - che è pari al medesimo livello impositivo emergente dalla fattispecie alternativa ipotizzabile (cessione diretta delle partecipazioni detenute in ALFA S.p.A. da parte della persona fisica).



### Risposta ad interpello n. 213 - Cessioni di guanti "pluriuso" per uso domestico - Articolo 124 del "Decreto Rilancio" - Aliquota IVA applicabile

Con il quesito oggetto del presente interpello è stato chiesto di individuare il corretto trattamento IVA da riservare alle cessioni di guanti "pluriuso" per uso domestico e non dichiarati per uso sanitario.

L'articolo 124 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ("Decreto Rilancio") ha introdotto una disciplina IVA agevolata per l'acquisto di beni necessari al contenimento e alla gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

In particolare, il comma 1 del citato articolo 124 ha inserito nella Tabella A, parte II-bis, allegata al DPR n. 633 del 1972, il numero 1-ter.1, che contempla una lista tassativa di beni per i quali ha introdotto un regime di:

- esenzione da IVA, in via transitoria e sino al 31 dicembre 2020, con riconoscimento del diritto alla detrazione;
- imponibilità con applicazione dell'aliquota ridotta nella misura del 5%, a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Come chiarito dall'Agenzia delle accise, dogane e monopoli (ADM) con la circolare del 26 novembre 2020, n. 45/D, i dispositivi di protezione individuale (DPI) e i dispositivi medici (DM) - guanti, mascherine, camici o occhiali - possono rientrare nel regime agevolativo in esame se ricorrono i seguenti requisiti:

- l'appartenenza del bene ad una delle voci doganali individuate dalla circolare 12/D dell'ADM (per i guanti in lattice, in vinile e in nitrile sono state individuate le seguenti voci doganali: ex 3926 2000, ex 4015 1100, ex 40151900);
- la qualificazione come DPI o DM;
- l'utilizzo per "finalità sanitarie": l'ADM ha precisato che il requisito può ritenersi soddisfatto "ogni qualvolta non emerga in modo chiaro ed univoco prova del contrario, ovvero che il bene sia destinato a scopi palesemente incompatibili con il contrasto all'emergenza sanitaria in corso".

Con riferimento ai guanti pluriuso, l'ADM si è espressa chiarendo che *"i guanti DPI di prima categoria, non dichiarati per uso sanitario e che si prestano ad un uso prolungato (ad esempio, i guanti commercialmente definiti di uso domestico, guanti da giardinaggio, guanti felpati resistenti, guanti a lunga durata/riutilizzabili) non possono fruire del regime agevolativo IVA ex art. 124 D.L. 34/2020"*.

Pertanto - conclude l'Agenzia delle entrate - i guanti pluriuso, pur appartenenti ad una voce doganale individuata dall'ADM e pur rientrando nella categoria di DPI, non rispondono alla finalità sanitaria prescritta dalla norma agevolativa.

### Risposta ad interpello n. 218 - Articolo 124 del Decreto Rilancio - Trattamento fiscale, ai fini IVA, delle forniture di ventilatori polmonari con la formula del noleggio

Il quesito ha riguardato l'individuazione del regime IVA applicabile alle forniture di attrezzature mediche con la formula del noleggio.

Tra i beni inclusi nella lista tassativa del numero 1-ter.1 della Tabella A, parte II-bis, allegata al DPR n. 633 del 1972 (inserita dall'art. 124, comma 1, del Decreto rilancio), rientrano anche le attrezzature ed apparecchiature mediche, come i ventilatori polmonari per terapia intensiva e sub-intensiva.

Per la cessione di tali beni a decorrere dal 1° gennaio 2021 è prevista l'imponibilità IVA con applicazione dell'aliquota ridotta nella misura del 5%.

Sulla questione l'Agenzia delle entrate si è già espressa (circolare n. 26/E del 15 ottobre 2020) chiarendo che il trattamento IVA introdotto dall'articolo 124 è applicabile alle cessioni onerose ed a quelle gratuite dei medesimi beni, nonché alle prestazioni di servizi di cui all'articolo 16, comma 3, del Decreto IVA, secondo il quale l'imposta si applica con la stessa aliquota prevista per le cessioni dei beni in commento, prodotti mediante *"...contratti d'opera, di appalto e simili"*, *"...locazione finanziaria, noleggio e simili"*.

In conclusione, anche alle prestazioni di noleggio di ventilatori polmonari si rende applicabile, a partire dal 1° gennaio 2021, l'aliquota IVA ridotta del 5%.



## Risposta ad Interpello n. 219 - Diritto alla detrazione - inerenza dei costi sostenuti per servizi realizzati su beni immobili di terzi non posseduti o detenuti dal soggetto passivo

Il quesito ha ad oggetto il riconoscimento in capo ad una società del diritto a detrarre l'IVA assolta in relazione alle spese sostenute per gli interventi finalizzati al contenimento/abbattimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico aereo commerciale. Tali interventi sono realizzati su immobili di proprietà di un Comune e, quindi, su beni immobili di terzi non posseduti o detenuti dalla società ad alcun titolo.

In particolar modo, la società istante *“è attiva nella gestione, manutenzione, progettazione e costruzione di opere pubbliche” in alcuni scali aeroportuali internazionali “nonché nella gestione, anche mediante appalti o sub-concessioni, dei servizi aeroportuali e di altri servizi connessi o utili all'esercizio del sistema aeroportuale”*. La stessa *“è tenuta ex lege a predisporre e a presentare al Comune interessato un piano di interventi finalizzati al contenimento/abbattimento del rumore derivante dal traffico aereo che supera i valori limite”; nonché a sostenere gli oneri relativi alla realizzazione dei predetti lavori di risanamento acustico”*.

L'agenzia, al fine di rispondere al quesito sottoposto, riassume le condizioni che devono sussistere per l'esercizio del diritto alla detrazione IVA:

- assolvimento dell'imposta in relazione a beni e a servizi acquisiti nell'esercizio dell'attività di impresa;
- correlazione dell'imposta alle operazioni imponibili realizzate (a valle) dal medesimo soggetto (principio di inerenza), con conseguente esclusione del diritto alla detrazione in tutti i casi in cui l'IVA gravi sull'acquisto di beni e servizi utilizzati nell'ambito di operazioni esenti o comunque non soggette ad imposta;
- ai fini dell'inerenza di un determinato costo, come chiarito dalla Corte di Giustizia UE (sentenza 14 settembre 2017, causa C-132/16), non è necessariamente richiesto un *“nesso diretto e immediato”* con una o più operazioni imponibili, essendo ammissibile anche che lo stesso rientri tra le *“spese generali”* del soggetto passivo e sia, in quanto tale, un elemento costitutivo del prezzo dei beni e servizi forniti. In altri termini, l'onere sostenuto deve presentare un nesso immediato e diretto con il *“complesso delle attività economiche del soggetto passivo”* e ciò che rileva è, in concreto, l'utilità del bene/servizio acquistato (anche in chiave prospettica) per la creazione di valore aggiunto da parte dell'operatore economico;
- non preclude il diritto alla detrazione la circostanza che il costo sostenuto abbia ad oggetto un bene immobile di proprietà di un terzo non ordinariamente utilizzato nell'esercizio dell'impresa;
- nel caso di costo sostenuto su beni di proprietà di terzi soggetti, il diritto alla detrazione dell'IVA per il soggetto passivo che l'ha sostenuto deve essere riconosciuto tutte le volte in cui il vantaggio che il terzo trae da tale prestazione di servizi sia accessorio rispetto alle esigenze del soggetto passivo. Per poter essere qualificato come accessorio, il vantaggio di cui beneficia il terzo deve derivare da una prestazione di servizi effettuata nell'interesse proprio del soggetto passivo (CGE sentenza 1° ottobre 2020, causa C-405/19).

Alla luce di questi principi, l'Agenzia conclude che gli oneri in esame, concernenti i servizi realizzati su immobili di proprietà del Comune, debbano considerarsi inerenti all'attività di impresa svolta dalla società istante e che, pertanto, la relativa IVA sia detraibile. Ciò in quanto, nel caso di specie, gli oneri sostenuti per i servizi di risanamento acustico *“sono ...:*

- *previsti da specifiche disposizioni normative di settore, che impongono il rispetto di determinati livelli di emissioni sonore in relazione al traffico aereo commerciale, a pena di sanzioni;*
- *ricompresi nella tariffa applicata dalla società nell'ambito della gestione dei servizi aeroportuali, ancorché non sostenuti su cespiti oggetto di concessione”*.



### **Corte Costituzionale, sentenza n. 39/2021 del 16 marzo 2021 - Interpretazione degli atti ai fini dell'imposta di registro**

Dopo la sentenza 158/2020, la Corte Costituzionale è tornata ad occuparsi dell'art. 20 del DPR n. 131 del 1986, come modificato dalla legge n. 205 del 2017. In particolare, sono state sollevate le seguenti questioni di legittimità costituzionale:

- del richiamato art. 20 ove viene disposto che, nell'applicare l'imposta di registro secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, si debbano prendere in considerazione unicamente gli elementi desumibili dall'atto stesso, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi;
- in subordine, dell'art. 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ove viene stabilito che la disposizione costituisce interpretazione autentica (con efficacia retroattiva) dell'art. 20 del DPR n. 131/1986.

Con la sentenza n. 39/2021, del 16 marzo 2021, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di costituzionalità sollevate in merito all'articolo 1, comma 1084, della legge n. 145/2018.



### Regolamento di esecuzione (UE) 2021/521 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce disposizioni specifiche relative al meccanismo che subordina l'esportazione di taluni prodotti alla presentazione di un'autorizzazione di esportazione

La norma interviene integrando il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/442 per tenere conto che le esportazioni subordinate al meccanismo di autorizzazione possono essere convogliate attraverso paesi esentati dall'obbligo di autorizzazione di esportazione, prevedendo la sospensione temporanea di tali esenzioni.

Affinché l'autorizzazione all'esportazione non costituisca una minaccia per la sicurezza degli approvvigionamenti all'interno dell'Unione deve essere valutato: i) se il paese di destinazione dell'esportazione limita le proprie esportazioni delle merci in questione verso l'Unione; ii) le condizioni vigenti nel paese di destinazione dell'esportazione, compresa la situazione epidemiologica, il tasso di vaccinazione e la disponibilità delle merci.

### Regolamento di esecuzione (UE) 2021/442 della Commissione dell'11 marzo 2021 che subordina l'esportazione di taluni prodotti alla presentazione di un'autorizzazione di esportazione

Il Regolamento in esame, in vigore dal 13 marzo 2021 al 30 giugno 2021, ha sostituito il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2021/111 del 29 gennaio 2021 che subordinava l'esportazione dei vaccini (e delle sostanze attive contro i coronavirus legati alla SARS - specie SARS-CoV) alla presentazione di un'apposita autorizzazione.

La disposizione è stata introdotta per assicurare trasparenza e rispetto degli accordi di acquisto anticipato (Advanced Purchase Agreements - APA) sottoscritti dall'UE con le società farmaceutiche produttrici.

Il nuovo Regolamento di Esecuzione include anche le sostanze attive - utilizzate per la fabbricazione dei vaccini ed identificate dalla classificazione TARIC NC 2933 99 80, 2934 99 90, 3002 90 90 e 3504 00 90 - tra quelle da subordinare all'autorizzazione citata.

Il provvedimento autorizzatorio va richiesto al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) secondo le modalità indicate al link:

[Autorizzazioni all'esportazione di vaccini anti COVID-19 \(esteri.it\)](https://www.esteri.it)

### Regolamento di esecuzione (UE) 2021/425 della Commissione del 9 marzo 2021 che dispone la sospensione di alcune misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America, imposte dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1646 a seguito della risoluzione di una controversia commerciale nel quadro dell'intesa sulla risoluzione delle controversie dell'Organizzazione mondiale del commercio

Il 4 marzo 2021 l'UE ha raggiunto un'intesa con gli Stati Uniti che prevede la sospensione reciproca di tutte le misure per un periodo di quattro mesi in modo da consentire negoziati per una risoluzione equilibrata delle controversie aperte presso il WTO sugli aeromobili civili di grandi dimensioni. Il 7 novembre 2020 la Commissione aveva adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1646 relativo a misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America, che imponevano un dazio doganale addizionale sugli stessi.

Con il Regolamento in questione a decorrere dall'11 marzo per un periodo di quattro mesi vengono sospese le misure di politica commerciale relative a tali prodotti originari degli Stati Uniti d'America imposte dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1646.

I dazi già previsti dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1646 si applicheranno nuovamente con effetto a partire dall'11 luglio 2021.



### **Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - n. 81389 del 16/03/2021 - Circolare n.13 - Procedure di rilascio dei certificati di circolazione EUR1 FULL DIGITAL per le esportazioni verso la Confederazione Svizzera**

Con la circolare in esame l'ADM ha comunicato l'inizio dal 1° marzo 2021 della sperimentazione del progetto denominato "EUR1 Full Digital", destinato a proseguire per i successivi dodici mesi e che si estende dal 15 marzo e fino al 28 febbraio 2022 a tutte le operazioni doganali di esportazione dall'Italia verso la Confederazione svizzera. Il progetto prevede la completa digitalizzazione del processo di richiesta e di rilascio dei certificati di origine preferenziale, nonché al controllo, da parte dell'autorità doganale Svizzera, della veridicità/validità dei medesimi attraverso la consultazione del database ADM.

Il "certificato di origine digitale" si differenzia da quello cartaceo poiché:

- il numero progressivo del certificato cartaceo è sostituito da un codice alfanumerico composto da: AD+MRN;
- il certificato è munito di un codice univoco "QR" nonché di un link che consente di verificarne l'autenticità;
- nella casella 11 del Modello EUR1 digitale, il timbro ad umido della Dogana emittente e la firma del funzionario che procede al rilascio sono sostituiti da un timbro digitale ADM e dalla riproduzione della firma del Responsabile della Direzione Centrale Organizzazione e Digital Transformation;
- nella casella 12 del Modello EUR1 digitale, la firma dell'operatore o di chi lo rappresenta è sostituita dalla firma digitale di colui che procede alla sottoscrizione digitale della dichiarazione doganale cui il documento è collegato.

### **Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - n. 77802 del 12/03/2021 - Circolare n. 11 - Entrata delle merci nel territorio doganale unionale: adempimenti e deroghe previsti dal nuovo quadro normativo in applicazione delle misure di sicurezza- Import Control System 2 (ICS2)**

Con la circolare in esame l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito indicazioni in merito agli adempimenti, a cura degli operatori economici, introdotti con il Regolamento delegato (UE) 2020/877 del 3 aprile 2020 e che troveranno progressiva e graduale attuazione.

Per effetto delle citate disposizioni è stato progettato un nuovo sistema informativo denominato Import Control System 2 (ICS2) previsto per la presentazione, il trattamento, la conservazione delle indicazioni delle dichiarazioni sommarie di entrata finalizzate all'analisi dei rischi doganali ai fini della sicurezza, nonché per il successivo scambio di tali informazioni e dei risultati dei controlli tra le autorità doganali degli Stati Membri e con la Commissione.

L'attuazione è prevista in tre fasi (c.d. release 1, 2 e 3) da realizzarsi rispettivamente nelle seguenti date limite: 15 marzo 2021, 1° marzo 2023 e 1° marzo 2024.

La versione 1 supporta l'obbligo, per operatori postali e corrieri espresso, di presentare un set minimo di dati della ENS per le merci trasportate solo per via aerea.

La versione 2 permette di gestire, per tutti i vettori aerei e per tutte le merci trasportate per via aerea, l'obbligo di integrare il set minimo di dati con il resto delle indicazioni previste per la ENS completa.

La versione 3 prevede specifiche funzioni per la gestione dell'obbligo di presentare la ENS completa per tutte le merci movimentate con modalità di trasporto diverse da quella aerea.

La circolare ha rammentato che gli accordi internazionali conclusi dall'UE con la Svizzera e la Norvegia prevedono l'esonero dall'obbligo di presentazione della ENS negli scambi bilaterali rispettivamente tra UE e Svizzera e tra UE e Norvegia.



**Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - n. 66902 del 03/03/2021 - Circolare n. 9 -  
Trattamento IVA per le importazioni dei beni necessari al contenimento e alla gestione  
dell'emergenza Covid-19**

Con la circolare in argomento sono stati forniti chiarimenti in merito alle novità introdotte in materia di IVA dalla Legge 30 dicembre 2020, n.178, «c.d. Legge di Bilancio», ed in particolare dall'articolo 1, commi 452 e 453.

Richiamando i chiarimenti forniti dal Dipartimento delle Finanze con nota prot. n.5606 del 16 febbraio 2021, viene precisato che in merito alla “strumentazione per diagnostica per COVID-19” di cui al numero 1-ter.1 della tabella A, parte II-bis, allegata al D.P.R. n.633/1972, a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2022, sono esenti dall'IVA soltanto le cessioni dei “dispositivi medico-diagnostici in vitro della COVID-19 conformi ai requisiti applicabili di cui alla Direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, o al Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017”.

Per l'individuazione di tali beni è stato richiamato il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2159 della Commissione del 16 dicembre 2020, che ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2021, nuovi codici NC/TARIC utili alla corretta individuazione dei beni.

Nella circolare è stato allegato un quadro sinottico del trattamento ai fini IVA dei prodotti in questione.



### **Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - n. 94008 del 30/03/2021 - Benefici sul gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto. Rimborso sui quantitativi di prodotto consumati nel primo trimestre dell'anno 2021**

Con la nota in questione l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli segnala la possibilità di richiedere il rimborso, previsto dall'art. 24-ter del D.Lgs. n. 504/95, sui quantitativi di gasolio per uso autotrazione consumati nel primo trimestre dell'anno 2021 nel settore del trasporto. L'importo rimborsabile è pari a euro 214,18 per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° gennaio ed il 31 marzo 2021.

Dal 1° gennaio 2021 non possono fruire del rimborso i consumi di gasolio impiegato dai veicoli di categoria euro 4 o inferiore.

I crediti riferiti ai consumi relativi al IV trimestre dell'anno 2020 possono essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2022. Da tale data decorre il termine per la presentazione dell'istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, da presentarsi, quindi, entro il 30 giugno 2023.

### **Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - n. 93814 del 29/03/2021 - Energia elettrica e Gas naturale - Acquisizione delle dichiarazioni annuali in modalità diversa da quella telematica**

Con la nota in esame l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli considerate le difficoltà derivanti dall'attuale stato di emergenza sanitaria da COVID-19 che impatta in maniera significativa sull'operatività dei soggetti tenuti alla presentazione entro il 31 marzo delle dichiarazioni annuali per il gas naturale e l'energia elettrica per l'anno 2020, ha previsto una specifica tolleranza per l'adempimento in questione.

In particolare, in caso di difficoltà operative nell'utilizzo della Nuova Piattaforma dell'Agenzia, i soggetti obbligati possono assolvere l'obbligo di presentazione della dichiarazione mediante la trasmissione via pec, al competente Ufficio, della dichiarazione cartacea compilata in tutte le sue parti.

L'invio mediante la piattaforma informatica va completato entro e non oltre il termine perentorio del 15 aprile 2021.

Resta immutato l'obbligo di effettuare i versamenti di accisa alle previste scadenze.





**Contatti:**  
**BDO Tax S.r.l. Stp**  
centrostudi@bdo.it

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di revisione e consulenza aziendale con oltre 91.000 professionisti altamente qualificati in più di 167 paesi. In Italia BDO è presente con oltre 900 professionisti con una struttura integrata e capillare che garantisce la copertura del territorio nazionale.

**Milano**  
Viale Abruzzi, 94

La Tax News viene pubblicata con l'intento di tenere aggiornati i clienti sugli sviluppi in ambito fiscale. Questa pubblicazione non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Nonostante l'attenzione con cui è preparata, BDO non può essere ritenuta responsabile di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento. La redazione di questo numero è stata completata il 6 aprile 2021.

**Roma**  
Via Ludovisi, 16

**Torino**  
Corso Re Umberto, 9bis

**Bologna**  
Corte Isolani, 1

**Treviso**  
Viale G. Verdi, 1

[www.bdo.it](http://www.bdo.it)



BDO Tax S.r.l. Stp, società tra professionisti, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

© 2021 BDO (Italia) - Tax News - Tutti i diritti riservati.